



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUINDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

*(Programmazione - Bilancio - Contabilità - Credito -
Finanza e tributi – Partecipazioni finanziarie - Demanio e patrimonio –
Politiche europee – Rapporti con l’Unione europea – Partecipazione alla formazione degli
atti europei - Cooperazione internazionale)*

Riferimenti legislativi

**al Disegno di legge n. 393/S
concernente**

Legge di stabilità 2017

a cura della segreteria del Servizio delle Commissioni e Studi legislativi

INDICE

Art. 1:	Pag.	1
<u>c. 2</u>		
l.r. 29 novembre 2002, n. 22	art. 1 e 2	“ 1
<u>c. 3</u>		
d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Allegato 4/1, lett. b), c) e d) – par. 7		“ 2
<u>c. 4</u>		
l.r. 2 agosto 2006, n. 11	art. 4, c. 1, lett. e)	“ 2
d. lgs 23 giugno 2011, n. 118	art. 38, c. 1	
c. 5	art. 39, c. 10	“ 3
Art. 2:	„	4
<u>c. 1</u>		
l.r. 29 maggio 2007, n. 2	art. 9	„ 4
L. 27 dicembre 2006, n. 296	art. 1, c. 455	„ 5
<u>c. 2</u>		
D. L. 24 aprile 2014, n. 66	art. 9, c. 9	„ 5
<u>c. 3</u>		
l.r. 13 novembre 1998, n. 31	art. 1, c. 2	„ 6
<u>c. 4</u>		
l.r. 24 dicembre 1998, n. 37	art. 19	„ 6
<u>c. 5</u>		
l.r. 20 ottobre 2016, n. 24		„ 7
<u>c. 6</u>		
l.r. 9 marzo 2015, n. 5	art. 30, c. 13, lett. d)	„ 7
Art. 3:	“	8
<u>c. 1</u>		
l.r. 14 maggio 2009, n. 1		„ 8
l.r. 15 marzo 2012, n. 6		„ 8
lett. a)		
l.r. 14 maggio 2009, n. 1	art. 3, c. 2, lett. b), p. 2)	„ 8
<u>c. 2</u>		
L. 28 dicembre 1995, n. 549,	art. 3, c. dal 24 al 41	„ 8
<u>c. 3</u>		
D. lgs 3 aprile 2006, n. 152	art. 205, c. dal 3 al 3 octies	„ 11
<u>c. 4</u>		
l.r. 24 dicembre 1998, n. 37	art. 37, c. 3 e 4	„ 12
<u>c. 5</u>		
l.r. 1° giugno 1999, n. 21	art. 2, c. 1	„ 13
<u>c. 7</u>		
Codice della navigazione	artt. 49 e 54	„ 13
<u>c. 8</u>		
l.r. 9 marzo 2015, n. 5	art. 9	„ 14

<u>c. 9</u>			
l.r. 18 gennaio 1999, n. 1	art. 34	pag.	14
<u>c. 10</u>			
l.r. 9 marzo 2015, n. 5	art. 4	„	15
Art. 4:		“	16
<u>c. 8</u>			
l.r. 23 dicembre 2005, n. 23	art. 26	„	16
<u>c. 9</u>			
L. 28 dicembre 2015, n. 208	art. 1, c. 710 e ss.	„	16
<u>c. 10</u>			
l.r. 29 maggio 2007, n. 2	art. 34	„	19
lett. b)			
l.r. 29 maggio 2007, n. 2	art. 10	„	21
lett. e)			
l.r. 26 febbraio 1999, n. 8		„	22
l.r. 3 dicembre 2004, n. 9		„	22
l.r. 9 giugno 1999, n. 24		„	22
l.r. 30 giugno 2011, n.12	art. 18, c. 3	„	22
l.r. 11 aprile 2016, n. 5	art. 6, c. 13	„	22
Art. 5:		“	24
<u>c. 1</u>			
l.r. 13 novembre 1998, n. 31	art. 58, c. 4	„	24
L. 28 dicembre 2015, n. 208	art. 1, c. 236	„	24
<u>c. 2</u>			
l.r. 27 aprile 2016, n. 8	art. 48, c. 4	„	24
<u>c. 3</u>			
l.r. 13 novembre 1998, n. 31	art. 19	„	24
<u>c. 4</u>			
D.L. 31 agosto 2013, n. 101	art. 1, c. 5	„	25
D. L. 24 aprile 2014, n. 66	art. 14	„	25
Art. 6:		“	28
<u>c. 1</u>			
lett. a)			
l.r. 7 gennaio 1975, n. 1	artt. 4, c. 5 e 9, c. 3	„	28
lett. d)			
l.r. 11 ottobre 1985, n. 23	art. 35, c. 3	„	28
lett. e)			
D.M. 3 settembre 1998, n. 370		„	28
lett. f)			
l.r. 7 giugno 1989, n. 30	art. 19	„	28
lett. g)			
D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42	art. 167, c. 5 e 6	„	30
<u>c. 3</u>			
l.r. 13 novembre 1998, n. 31	art. 31, c. 3	„	30
<u>c. 4</u>			
contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2009 artt. 30 e 31		„	31

Art. 1

c. 2

legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese)

Art. 1

Normativa applicabile.

1. Ai sensi dell'articolo 4 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni, in attesa di un'organica disciplina in materia, la Regione autonoma della Sardegna applica le seguenti leggi e i relativi regolamenti in materia di agevolazioni alle imprese individuate a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

- legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, articolo 11, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598;
- decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, articolo 2, comma 2, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
- legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 37;
- legge 14 ottobre 1964, n. 1068;
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 81;
- decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, articolo 28, convertito dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
- legge 1° febbraio 1965, n. 60;
- legge 31 luglio 1954, n. 626;
- decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50;
- legge 27 febbraio 1985, n. 49, Titolo I;
- legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 20;
- legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 10, 12 e 14;
- decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, articoli 1, 2, 9, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
- decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 11;
- legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 3, commi 6 e 7 e art. 8, comma 2;
- decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, articolo 9, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887;
- legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27, 31, 33, 34;
- legge 3 febbraio 1989, n. 41, articolo 1,
- legge 6 ottobre 1982, n. 752, articolo 12;
- legge 30 luglio 1990, n. 221, articolo 7, comma 2 e articolo 9, commi 1 e 5;
- legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Art. 2

Fondo unico

1. Per le agevolazioni previste dall'articolo 1 è istituito un fondo unico nell'ambito dello stato di previsione delle entrate e della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
2. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite a regime in sede di bilancio di previsione nei rispettivi capitoli di spesa.
3. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, nei rispettivi capitolo di spesa.
4. In allegato ai documenti di bilancio di previsione la Giunta regionale trasmette annualmente lo stato di attuazione e la gestione del fondo unico.
- 4-bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore⁽.

c. 3

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) Allegato n. 4/1 lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

7. La legge di stabilità regionale

- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

c. 4

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11

(Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)

Art. 4

Legge finanziaria

1. La legge finanziaria ha le seguenti finalità:

...

e) determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

c. 5

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Art. 39 Il sistema di bilancio delle regioni

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

Art. 2

c. 1

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Art. 9

Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa.

1. La Regione promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso l'istituzione di un centro di acquisto territoriale.
2. [Il progetto, che per l'anno 2007 ha carattere sperimentale, ha lo scopo di:
 - a) contenere la spesa anche mediante la definizione di strategie comuni di acquisto, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, la rilevazione dei fabbisogni e lo sviluppo della concorrenza;
 - b) contenere la spesa, semplificare e accelerare il processo di acquisto delle amministrazioni e degli enti beneficiari, con l'utilizzo del Centro di acquisto territoriale (CAT), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale].
3. Le attività del centro sono svolte a favore:
 - a) della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
 - b) degli enti locali, di loro consorzi o associazioni, nonché degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
4. Il centro di acquisto territoriale stipula convenzioni-quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 3; anche al fine di tutelare la libera concorrenza e l'apertura del mercato, nella convenzione-quadro sono determinati:
 - a) il limite massimo della durata contrattuale;
 - b) la quantità massima, ovvero l'importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa.
5. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera a), sono tenuti ad operare nell'ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 4. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera b), hanno facoltà di aderirvi, mediante l'emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con provvedimenti di portata generale di adesione al sistema.
6. Fino all'istituzione del centro di acquisto territoriale le attività sono svolte dal Servizio provveditorato che svolge le funzioni di centrale di committenza ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
7. [Al termine della sperimentazione è istituito il centro di acquisto territoriale e sono individuati gli obiettivi di sviluppo del programma regionale di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni] ⁽³⁰⁾.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa relativa all'acquisto di uniformi per il

personale regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, emana apposite direttive.

9. Sono abrogati il D.P.G.R. 31 ottobre 1986, n. 143, e il D.P.G.R. 26 maggio 1989, n. 65.

10. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato, in deroga all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), a provvedere al riordino, dismissione e valorizzazione del patrimonio ERSAT, trasferito ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, attraverso la valutazione delle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e delle Camere di commercio.

11. Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Delib.G.R. 28 febbraio 2006, n. 8/20 relativamente alla riorganizzazione degli uffici regionali con sede a Cagliari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a operare in deroga alla legge regionale n. 35 del 1995.

12. La Giunta regionale, con provvedimento annualmente rinnovabile, individua i soggetti ai quali il Bollettino Ufficiale della Regione è inviato gratuitamente, in forma cartacea, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le eventuali condizioni cui si assoggetta la distribuzione gratuita. La diffusione telematica è operata tramite procedure certificate; la Giunta regionale stabilisce, altresì, i prezzi di vendita al pubblico, il costo delle pubblicazioni, le modalità e i prezzi di abbonamento. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relativi al Bollettino Ufficiale sono versati direttamente dai soggetti interessati nell'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Sardegna - Tesoreria regionale.

(25) Comma soppresso dall'art. 1, comma 9, lettera b), L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

(30) Comma soppresso dall'art. 1, comma 9, lettera b), L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

Legge 27-12-2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

1.455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

c. 2

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)

Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per

l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. ⁽³⁹⁾

(32) Comma abrogato dall' art. 217, comma 1, lett. oo), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

c. 3

L.R. 13-11-1998 n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.

Art. 1

Ambito di applicazione

2. La presente legge disciplina altresì il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici e delle agenzie regionali non aventi natura economica, di seguito denominati «enti», e i rapporti di lavoro del personale da essi dipendente.

c. 4

L.R. 24-12-1998 n. 37

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.

Art. 19

Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione da parte dei Comuni, singoli o associati, di mutui per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, attraverso:

a) la partecipazione dei Comuni agli strumenti di programmazione integrata dello sviluppo locale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) la promozione di attività produttive per la valorizzazione di risorse locali nonché dei Servizi funzionali allo sviluppo con particolare riferimento ai settori ambientali, culturali, storici, archeologici, artistici e naturalistici;

c) la realizzazione di opere pubbliche necessarie e funzionali alle attività di cui alle lettere a) e b).

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti ordinari, le disponibilità di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementate nell'esercizio 1999 delle somme occorrenti per la copertura di mutui contratti dai Comuni il cui importo complessivo a livello regionale non sia superiore a L. 333.000.000.000.

3. All'atto della predisposizione delle leggi finanziarie per gli anni 2000 e 2001 la Giunta regionale effettua una verifica sui risultati conseguiti; nel caso di valutazione positiva, la legge finanziaria prevede, per il rispettivo anno di esercizio, l'assegnazione di

finanziamenti sufficienti per consentire la contrazione di mutui di importo non superiore comunque a quello autorizzato nell'anno precedente.

4. Le somme per l'attuazione del presente articolo sono ripartite tra i Comuni secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni; l'assegnazione delle somme spettanti a ciascun Comune per la prima annualità avviene anticipatamente, per ogni intervento, entro quindici giorni dalla presentazione al competente Assessorato regionale degli Enti utilizzatori della documentazione corredata dallo specifico atto della programmazione locale e della determinazione di contrarre il mutuo.

5. I finanziamenti regionali sono destinati a copertura di mutui le cui condizioni di ammortamento non siano superiori a quelle stabilite dalla Cassa depositi e prestiti e il cui periodo di ammortamento non superi i quindici anni.

6. Gli interessi di pre-ammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di pre-ammortamento, delle somme occorrenti per far fronte ai pagamenti, che vengono corrisposti annualmente in forma anticipata, a ciascun Comune.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1999 al 2013, la spesa di L. 40.000.000.000 (Cap. 04019) ⁽³⁹⁾.

(39) Il limite di impegno di cui al presente comma è stato rideterminato per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 in euro 16.258.000 dall'art. 18, comma 15, L.R. 29 aprile 2003, n. 3 ed è stato prorogato dalla medesima disposizione sino al 2016 con un importo di euro 4.400.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (UPB S04.017 - Cap. 04046)

c. 5

legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) - (missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.6882)

c. 6

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)

Art. 30 Disposizioni in materia di enti locali.

13. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2015/2017 relativi agli interventi di spesa di cui alle sottoelencate lettere hanno carattere autorizzatorio e l'impegno è assunto, nell'esercizio 2015, sulla base del relativo cronoprogramma di spesa:

...

d) finanziamento politiche aree urbane UPB S04.10.001 (cap. SC04.2630)

2015	euro	2.750.000
2016	euro	3.500.000
2017	euro	10.000.000

(cap. SC 04.2614)

2015	euro	1.000.000
2016	euro	9.000.000
2017	euro	10.000.000.

Art. 3

c. 1

legge regionale 14 maggio 2009, n. 1
(legge finanziaria 2009)

e

legge regionale 15 marzo 2012, n. 6
(legge finanziaria 2012) –

lett. a)

L.R. 14-5-2009 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Art. 3

Primi interventi a favore delle politiche sociali e del lavoro.

...

2. Per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto è autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 71.050.000 destinata:

b) quanto a complessivi euro 25.000.000 (S02.03.006) a favore dei comuni per le seguenti finalità:

2) euro 10.000.000 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestale. Su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse. L'Ente foreste cura la progettazione e la direzione dei lavori, ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario può eseguire la progettazione e la direzione lavori. In tal caso, l'approvazione del progetto è subordinata al parere di conformità dell'Ente foreste. I comuni occupano nei suddetti interventi soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilità;

c. 2

L. 28-12-1995 n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
27. Il tributo è dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... ⁽⁹⁶⁾.

37. ... ⁽⁹⁷⁾.

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su

cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L. 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ⁽⁹⁸⁾.

40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29 ⁽⁹⁹⁾.

41. ... ⁽¹⁰⁰⁾

(96) Aggiunge la lett. i-bis) al secondo comma dell'art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

(97) Inserisce la lett. g-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(100) Modifica il comma 4 dell'art. 29-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

c. 3

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale

ART. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata)

3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare. ⁽⁸²⁵⁾

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

(825) Per le linee guida previste dal presente comma vedi il D.M. 26 maggio 2016.

C. 4

L.R. 24-12-1998 n. 37

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.

Art. 37

Disposizioni varie e variazioni al bilancio 1998.

...

3. Nelle more di una disciplina regionale organica sono recepite le disposizioni contenute nei commi dal 24 al 41 della legge 23 dicembre 1995, n. 549, istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; il tributo è dovuto nella misura minima definita dall'articolo 3, comma 38, della predetta legge ed è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate operazioni di deposito⁽⁵¹⁾. L'Assessore competente in materia di ambiente adotta gli atti di indirizzo a' termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo istituito dall'articolo 3, comma 24, della medesima legge n. 549 del 1995, al netto della quota del 10 per cento spettante alle province a' termini del comma 27 dello stesso articolo, è destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale, specificatamente richiamati nel medesimo comma 27; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni .

4. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto, previo accertamento, in conto del capitolo 11605 delle entrate relative al gettito di cui al comma 3 provvede ad iscrivere in conto dei capitoli 05005 e, 05007, rispettivamente, la quota spettante alle Province e la quota spettante al fondo per interventi ambientali.

C. 5

L.R. 1-6-1999 n. 21

Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento.

Art. 2

Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.

1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni, trasferite alle Province, concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante con erogazioni annuali che affluiscono al bilancio delle Province .

C. 7

Codice della navigazione

Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili

Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la Facoltà dell' autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest' ultimo caso, l' amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell' articolo 54.

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite

innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.

C. 8

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).

Art. 9 Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale.

1. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, la Regione autorizza la SFIRS ad erogare, per suo conto, somme per una spesa complessiva fino ad euro 2.000.000, a titolo di anticipazione finanziaria del 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei Gruppi di azione locale, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

[2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni finanziarie rilasciano una procura irrevocabile all'incasso a favore della SFIRS del contributo pubblico spettante. Tale procura irrevocabile è notificata all'organismo pagatore AGEA ⁽⁹⁾.]

3. Le anticipazioni sono effettuate dalla SFIRS per conto della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono disciplinate le modalità di concessione e di restituzione delle somme anticipate.

4. I relativi oneri, determinati in misura pari al tasso del 2 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata, sono valutati, per l'anno 2015, in euro 40.000 (UPB S06.04.004).

(9) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 novembre 2015, n. 30, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

C. 9

L.R. 18-1-1999 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)

Art. 34

Opere cimiteriali.

1. È autorizzata, a favore dei comuni le cui strutture cimiteriali non garantiscono una normale agibilità, certificata dalle competenti autorità sanitarie, nei prossimi cinque anni,

la concessione di contributi per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 08084).

2. Il programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

C. 10

L.R. 9-3-2015 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)

Art. 4 Autorizzazione mutuo per opere di interesse regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, per l'anno 2015 il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 700.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla presente legge, e destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza o di interesse regionale e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1, è effettuata in erogazioni multiple, di importo non superiore a euro 150.000.000 annui oltre gli eventuali importi non erogati negli esercizi precedenti e nei limiti degli oneri finanziari determinati annualmente con legge di bilancio e a un tasso di interesse commisurato a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento della durata massima di trenta anni; il relativo onere annuo è posto a carico dell'UPB S08.01.005 per la quota di ammortamento degli interessi e dell'UPB S08.01.006 per la quota di ammortamento del capitale.

Art. 4

c. 8

L.R. 23-12-2005 n. 23

Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)

Art. 26

Fondo regionale per il sistema integrato.

1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge la Regione istituisce nel proprio bilancio appositi stanziamenti che costituiscono il "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona", distinto, rispettivamente, in parte corrente e in conto capitale, in cui confluiscono le risorse regionali, statali e comunitarie.
2. Il fondo, al netto della quota di cui al punto c) del comma 3, è ripartito fra i comuni in base ai criteri di cui all'articolo 25.
3. Il fondo opera secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota è assegnata ai singoli comuni per la realizzazione di interventi di promozione della comunità locale e per i servizi non compresi nella gestione associata;
 - b) una quota è assegnata ai comuni stessi, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria associata prescelta ed è erogata all'ente gestore da essi individuato;
 - c) una quota è riservata alla Regione per il funzionamento del sistema informativo sociale, per il conferimento di incentivi e per il finanziamento di azioni innovative-sperimentali e di progetti di interesse regionale.

c. 9

L. 28-12-2015 n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Art. 1

Comma 710

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾

(144) Per la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' art. 1, comma 463, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 1 - Comma 463

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(145) Vedi, anche, l' art. 1, comma 532, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 1 - Comma 532

532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Comma 710-bis

710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio. ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾

(146) Comma inserito dall' art. 10, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

(147) Per la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' art. 1, comma 463, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Comma 711

711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. ⁽¹⁴⁸⁾

(148) Per la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' art. 1, comma 463, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Comma 712

712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti

del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.⁽¹⁴⁹⁾

(149) Per la cessazione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' art. 1, comma 463, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Comma 712-bis

712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.

Comma 712-ter

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

Comma 713

713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104⁽¹⁵²⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il

monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

(152) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104».

c. 10

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)

Art. 34

Fondo regionale per la non autosufficienza ⁽⁷⁶⁾.

1. Al fine di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende cura è istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Il Fondo è destinato alla realizzazione di un programma di welfare locale e regionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 2005, dalla proposta di Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, ed è destinato alla concreta realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone non autosufficienti e dei nuclei di appartenenza.
3. Per non autosufficiente si intende la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. La valutazione della condizione di non autosufficienza è effettuata con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo è pari a euro 120.000.000 ⁽⁷⁷⁾, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:
 - a) risorse regionali per euro 25.000.000, destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
 - b) risorse regionali e statali per euro 6.000.000, destinate al sostegno nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti (UPB S05.03.007);
 - c) risorse regionali e statali per euro 9.000.000, destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001; accordo Regione Sardegna-Anci 15 dicembre 2004 di cui alla Delib.G.R. 15 dicembre 2004, n. 52/12) (UPB S05.03.007);
 - d) risorse regionali già destinate al finanziamento dei piani personalizzati per persone con disabilità grave (legge n. 162 del 1998) per euro 36.000.000 (UPB S05.03.007);
 - e) risorse regionali già destinate al programma sperimentale "ritornare a casa" (legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 1) per euro 5.000.000 (UPB S05.03.007);
 - f) risorse regionali già destinate al programma per le assistenti familiari (legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 4) per euro 700.000 (UPB S05.03.009);
 - g) risorse regionali già destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (legge regionale n. 27 del 1983; legge regionale n. 11 del 1985; legge regionale n. 20 del 1997; legge regionale n. 6 del 2004) (UPB S05.03.007).
5. Le risorse di cui alla lettera a) sono destinate a finanziare un programma di interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non

autosufficienti, sulla base di bisogni certificati e nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare personalizzata, comunque integrata con le prestazioni e le attività erogate dalle aziende sanitarie locali. Il programma prevede interventi di carattere socio-assistenziale fino a un massimo di euro 4.000 all'anno per avente diritto, graduati a seconda del livello di compromissione della non autosufficienza, da integrare attraverso il cofinanziamento a carico degli enti locali e del cittadino. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, le linee-guida per l'attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.

6. Le risorse di cui alla lettera b) sono destinate al finanziamento di un programma sperimentale a sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti, in particolare di quelle gravi, attraverso l'erogazione di contributi economici pari a 3.000 euro all'anno per avente diritto per l'assistente familiare che opera a domicilio della persona non autosufficiente, purché in regola con la normativa vigente e nel rispetto dei contratti di lavoro. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005, le linee-guida per l'attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.

7. Le risorse di cui alla lettera c) sono destinate alla copertura degli oneri a carico dei comuni per il pagamento della quota sociale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, sulla base di indirizzi predisposti dalla Giunta regionale. Per l'anno 2007, in via transitoria e per i pazienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali da almeno tre anni, le risorse possono essere erogate alle aziende sanitarie locali per l'integrazione della quota sociale di pertinenza dei Comuni. Delle risorse di cui al presente comma, una somma pari a euro 100.000 è destinata all'ospitalità presso la Casa di accoglienza operante nell'area dell'ospedale oncologico dell'ASL n. 8.

8. La Regione definisce i criteri di accesso agli interventi, anche prevedendo la valutazione della situazione economica del beneficiario individuata sulla base dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché modalità di monitoraggio e valutazione dei programmi di intervento anche attraverso un apposito gruppo tecnico regionale.

(76) Vedi, anche, l'art. 6, comma 12, L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

Art. 6 *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

12. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse europee, statali e regionali iscritte in conto della missione 12 - programmi 02, 04 e 07, e per l'accesso ai benefici del quale si fa in ogni caso riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è destinato all'attuazione dei seguenti interventi nei limiti delle risorse stanziare:

- a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;*
- b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;*
- c) programma "Ritornare a casa";*
- d) azioni di integrazione socio-sanitaria;*

e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socioassistenziali"), dalla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie), e dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), fatto salvo quanto previsto al comma 13.

lett. b)

L.R. 29-5-2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

Art. 10

Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali.

1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alla L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; alla L.R. 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); alla L.R. 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4 (Legge finanziaria 2000), articolo 24, e alla L.R. n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.
2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.
3. All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).

4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.

5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

lett. e)

Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8

(Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali")

Legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004)

Legge regionale 9 giugno 1999, n. 24

(Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie)

L.R. 30-6-2011 n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento

Art. 18 Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti.

...

3. Le provvidenze di cui al secondo alinea dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; alla relativa spesa, valutata in euro 100.000 annui, si fa fronte mediante le disponibilità recate dall'UPB S05.03.007.

L.R. 11-4-2016 n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 6 Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, determina per l'accesso agli interventi del Fondo di cui al comma

12, lettera e), i limiti di reddito, mediante l'applicazione dell'ISEE, e la misura dei benefici, ridefinendo i criteri di riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi spese, al fine di garantire equità e omogeneità di applicazione in relazione alle condizioni di bisogno accertate. La Giunta regionale definisce, inoltre, le incompatibilità o la parziale riduzione degli importi riconoscibili in caso di sovrapposizione tra gli interventi previsti dal Fondo di cui al comma 12

Art. 5

c. 1

L.R. 13-11-1998 n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione

Art. 58

Contratti collettivi.

...

4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.

L. 28-12-2015 n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Comma 236

236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

c. 2

L.R. 27-4-2016 n. 8

Legge forestale della Sardegna

Art. 48 Personale dell'Agenzia.

4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

c. 3

L.R. 13-11-1998 n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione

Art. 19

Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale.

1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:

a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;

b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;

c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;

d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;

e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;

f) programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;

g) andamento delle spese per il personale dipendente;

h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo.

c. 4

D.L. 31-8-2013 n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Art. 1 Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

...

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

D.L. 24-4-2014 n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.^{(58) (59)}

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.^{(58) (59)}

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.⁽⁵⁷⁾

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.⁽⁵⁹⁾

(58) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 43 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».

(59) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 43 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, promosse in riferimento all'art. 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto; 2) non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, promosse in riferimento agli artt. 3, 97 e 120 Cost., dalla Regione Veneto.

Art. 6

c. 1

lett. a)

L.R. 7-1-1975 n. 1

Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa.

Art. 4

5. Gli interessi attivi maturati sui detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio alle entrate del bilancio della Regione o della contabilità speciale del Piano di rinascita della Sardegna.

Art. 9

3. Gli interessi attivi maturati sulle somme erogate dovranno essere versati in entrata, alla fine di ogni esercizio, al bilancio regionale. Parimenti in entrata dovranno essere versati al bilancio della Regione, non oltre 30 giorni dalla data di pagamento della rata di saldo dei lavori, eventuali economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione. A richiesta degli enti beneficiari l'Assessore competente può tuttavia concedere che tali interessi ed economie permangano a disposizione degli enti medesimi per il pagamento delle revisioni dei prezzi contrattuali.

(17) La presente legge è stata abrogata dall'art. 72, comma 1, lettera b), L.R. 7 agosto 2007, n. 5.

lett. d)

L.R. 11-10-1985 n. 23

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative

Art. 35

Anticipazioni e mutui regionali ai comuni.

...

3. I comuni devono rimborsare la quota capitale ottenuta, in un arco di tempo non superiore a 5 anni, deducendo la somma necessaria per assicurare la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale praticato dagli Istituti di credito e l'interesse legale.

lett. e)

Decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370

(Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti)

lett. f)

L.R. 7-6-1989 n. 30

Disciplina delle attività di cava

Art. 19

Domanda per l'autorizzazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di coltivazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e contestualmente inoltrata, per conoscenza, al Comune nel cui territorio ricade il giacimento, e deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente se questo è persona fisica: indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se trattasi di società o impresa cooperativa;

b) numero di codice fiscale del richiedente;

c) ubicazione del giacimento e dimensioni del terreno oggetto della richiesta;

d) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione;

e) periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di disponibilità del giacimento;

b) progetto di coltivazione redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:

- relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei suoli interessati dal giacimento, con l'eventuale aggiunta di indagini geotecniche e geofisiche, sulla natura del materiale e sulla situazione morfologica dell'area d'intervento;

- cartografia in scala idonea contenente la descrizione della situazione altoplanimetrica dell'area, le fasi di preparazione, di estrazione, di ripristino, nonché le aree di discarica dei materiali di rifiuto;

- relazione illustrativa degli elementi essenziali di operatività: durata presunta dell'attività, produzione annua, presunte rese, occupazione, impegni finanziari, eventuale verticalizzazione o sue prospettive;

c) relazione sugli aspetti socio-economici collegati con l'iniziativa;

d) relazione di impatto ambientale;

e) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale con l'indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo impegno finanziario.

f) descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull'uomo e sull'ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e specificamente del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere;

g) impegno alla raccolta ed alla consegna degli olii esauriti;

h) descrizione storica delle eventuali coltivazioni effettuate in precedenza nel giacimento oggetto della domanda di autorizzazione;

i) impegno ad iniziare l'attività di coltivazione entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

l) attestato di versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Per i progetti riguardanti coltivazioni del tipo di cui all'articolo 2, lett. a) della presente legge il progetto dovrà essere redatto preferibilmente da un tecnico in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in geologia oppure da un perito minerario.

4. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione. Le cave in esercizio dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge salvi i casi in cui

l'ingegnere capo dell'istituendo Ufficio regionale della vigilanza, sicurezza e prevenzione delle attività minerarie, non ritenga opportuno, in relazione alla rilevanza e complessità dei lavori, imporre anticipatamente la nomina di un tecnico professionista.

lett. g)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

...

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

c. 3

L.R. 13-11-1998 n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.

Art. 31

Trattamento economico dei dirigenti.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di

appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

c. 4

Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2009

Art.30

Libretto dei crediti professionali 1. Viene istituito un libretto di crediti professionali che contiene gli atti, attestati, certificazioni ed ogni altro documento considerato utile ai fini professionali. 2. Le modalità di gestione del libretto saranno definite con apposita intesa tra le parti entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Art.31

Orario di lavoro CCRL 2006/2007 dell'8 ottobre 2008 Il testo dell'art. 31 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. Con l'obiettivo primario di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche anche dei paesi dell'Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i principi generali dell'orario di lavoro; spetta alla contrattazione integrativa stabilire le articolazioni dell'orario e ogni forma di flessibilità compatibile con le esigenze organizzative di ogni singola unità organizzativa. L'orario di lavoro è determinato sulla base dei seguenti criteri: a. miglioramento delle qualità delle prestazioni; b. ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 2. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani, salvo diversa previsione del contratto integrativo. 3. L'orario convenzionale è il seguente: Mattina ingresso uscita (dal lun. al ven.) 8.00 14.00 Pomeriggio ingresso uscita (2 giornate lav.) 16.00 19.00 4. Le parti concordano che l'articolazione concreta dell'orario di lavoro sarà disciplinata dal contratto integrativo, e che nelle more della stipula dello stesso, risulterà la seguente: Mattina ingresso uscita (lun/ven.) 7.00-9.00 13.00-15.00 Pomeriggio ingresso uscita (2 giornate lav.) 14.00-16.00 17.00-20.00 5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella fascia antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e 42 Testo aggiornato dei Contratti Collettivi Regionali di lavoro 1998/2001 - 2000/2001 - 2002/2005 - 2006/2009 in quella pomeridiana tra le ore 16.00 e le ore 17.00 (fascia obbligatoria), salva diversa disciplina della contrattazione integrativa che può definire un'altra fascia obbligatoria.